



CODICE ETICO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CHIRURGIA
DELL'OBESITÀ E DELLE MALATTIE METABOLICHE

ART. 1 – FINALITÀ

1. SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell'obesità e delle Malattie Metaboliche (di seguito SICOB) adotta il presente Codice Etico al fine di indicare e precisare sia i valori e principi su cui si basa la Società Scientifica per il conseguimento dei propri obiettivi, scopi, finalità come individuato nello Statuto, sia i modelli e le procedure comportamentali di riferimento per la vita associativa.
2. L'adesione alla SICOB avviene su base volontaria, comporta l'accettazione delle regole del presente codice e viene confermata da una dichiarazione di accettazione sottoscritta al momento della prima richiesta di iscrizione.
3. I comportamenti di tutti i destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati da principi di legalità, onestà, imparzialità, rispetto e tutela della persona, tutela della privacy.
4. La violazione dei principi e dei valori non è consentita.

ART. 2 – DESTINATARI

1. Il presente Codice Etico è vincolante senza eccezione alcuna per tutti gli Associati e Amministratori, dipendenti o collaboratori della SICOB, nonché per tutti coloro che operano direttamente o indirettamente con SICOB o per essa.
2. Sarà cura degli organi e soggetti della SICOB preposti comunicare il presente Codice Etico a soggetti esterni alla Società che operano direttamente o indirettamente con essa o per essa affinché venga dagli stessi conosciuto e rispettato. Per tale motivo il Codice Etico è pubblicato nel sito web associativo.
3. Il presente Codice è adottato con delibera del Consiglio Direttivo della SICOB e sarà soggetto a revisione e aggiornamenti qualora sopraggiungessero nuove necessità.

ART. 3 – RISPETTO E TUTELA DEL PAZIENTE

1. La SICOB pone al centro delle proprie attività istituzionali la tutela della salute quale diritto fondamentale della persona, così come definito dall'art. 32 della Costituzione Italiana. Ne deriva che il Socio della SICOB deve improntare i rapporti con i pazienti nel rispetto della loro dignità e delle libertà fondamentali;

2. Il paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, al fine di consentirgli di assumere decisioni consapevoli riguardanti diagnosi, terapia e cure a cui dovrà essere sottoposto;
3. Il Socio SICOB si impegna ad assicurare la **centralità** del paziente e un'appropriate **continuità assistenziale** nel percorso di cura;
4. il Socio SICOB si impegna affinché gli interessi del paziente prevalgano su tutti gli altri interessi, inclusi quelli personali e finanziari;
5. il Socio SICOB si impegna a rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali (DGPR 679/2016).

ART. 4 – RESPONSABILITÀ

1. I Soci SICOB sono tenuti all'osservanza di quanto espresso nel CODICE ETICO, informando la propria attività istituzionale ai valori dell'onestà, integrità, lealtà, correttezza e rispetto delle persone e delle regole.
2. Il Consiglio Direttivo si impegna a condurre responsabilmente la Società Scientifica con l'obiettivo di promuovere l'immagine e il prestigio della SICOB.
3. Il comportamento di coloro che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione deve essere ispirato ad autonomia ed indipendenza. È loro preciso dovere garantire una partecipazione assidua ed informata alle riunioni ed alle attività degli Organi Sociali.

ART 5. – TRASPARENZA E RISERVATEZZA

1. La comunicazione verso l'esterno deve seguire i principi della evidenza scientifica, correttezza, trasparenza, prudenza.
2. I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto del paziente, del curante, del Codice Etico, con l'obiettivo di tutelare l'immagine della Società e dei Soci Sicob. I rapporti ufficiali della SICOB con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente agli organi societari preposti oppure devono essere espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. La SICOB, di fronte alla divulgazione di notizie incomplete e/o non veritiere che ne potrebbero ledere l'immagine o non garantire una corretta informazione su fatti o circostanze che riguardano la Società e/o i Soci, assume tutte le iniziative necessarie ai fini della propria tutela.

3. Il Socio che intende farsi pubblicità su un proprio sito web e/o altri siti web, non esclusivamente di carattere medico – scientifico, associando al proprio nome quello della SICOB è obbligato a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo per l'Autorizzazione.
4. Il sito internet della SICOB e le conseguenti attività di offerta dei servizi on line devono essere gestiti secondo i principi di legalità, correttezza e trasparenza. Particolare attenzione deve essere prestata alla pubblicazione di messaggi pubblicitari relativi a prodotti e servizi offerti da soggetti terzi.

ART. 6 – PROFESSIONALITÀ E SCIENTIFICITÀ

1. L'attività di SICOB e dei suoi Associati deve essere caratterizzata da elevata professionalità nei rispettivi campi di competenza, assicurando elevati standard di erogazione delle prestazioni e opportunità di aggiornamento e perfezionamento.
2. Le attività di ricerca e diffusione dei risultati devono essere svolte dagli Associati secondo rigoroso criterio di scientificità.
3. Le comunicazioni ai media dei risultati di una ricerca devono essere ispirate ai principi della corretta divulgazione scientifica.
4. Le informazioni sui nuovi trattamenti non devono creare aspettative ingiustificate di risultato, devono essere esplicitati i rischi ed i benefici della procedura così come la disponibilità ad accedere a trattamenti alternativi.

ART. 7 – CONFLITTI D'INTERESSE

1. Ogni Associato deve evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interessi anche potenziale.
2. Ogni comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede e trasparenza.
3. La SICOB in ogni caso, richiede ai Soci, di:
 - rendere esplicite quelle situazioni in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari.

- non utilizzare informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni in seno alla SICOB, per acquisire vantaggi e/o profitti personali.

ART. 8 – RAPPORTI CON CONSULENTI E/O COLLABORATORI ESTERNI

1. I consulenti e/o i collaboratori esterni, che sono chiamati ad agire in nome e per conto della SICOB, nello svolgimento degli incarichi professionali, hanno l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice.

ART. 9 – RAPPORTI CON SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE

1. SICOB può intrattenere rapporti con soggetti portatore di interesse (es. associazioni di pazienti, istituzioni, etc.) purchè questi siano ispirati ai principi dell'evidenza scientifica, della correttezza, trasparenza e prudenza.

ART. 10 – RAPPORTI CON GLI SPONSOR

1. SICOB nello svolgimento della propria attività può avvalersi del supporto di Sponsor.
2. I rapporti con le aziende sponsor nelle attività congressuali, scientifiche e di ricerca, sono ispirati ai principi di rispetto, correttezza, trasparenza, lealtà e indipendenza.
3. I Soci devono mantenere le attività scientifiche della SICOB indipendenti da influenze esterne, ed evitare che le Aziende finanziatrici possano accedere o controllare le fasi di elaborazione dei progetti scientifici.

ART. 11 – ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ PERITALE E DI CONSULENZA MEDICO – LEGALE

1. Tutti gli Associati, impegnati in attività peritali e/o di consulenza medico- legale, devono rispettare i valori del presente Codice Etico.

ART. 12 – DESTINATARI

1. Le norme del presente Codice Etico si applicano a:
 - a) Associati della SICOB;

b) Organi istituzionali della SICOB;

c) a tutti coloro che intrattengono rapporti professionali con SICOB a qualsiasi titolo.

ART. 13 – ASSOCIATI

1. Presentando la richiesta di associazione, l'Associato accetta in toto la missione di SICOB e i principi ed i valori che la indirizzano nello svolgimento della propria attività di formazione, informazione e progresso scientifico.
2. I principi di solidarietà, correttezza, responsabilità, integrità morale e rispetto reciproco sono da considerare fondamentali per ogni Socio.
3. I soci SICOB operanti in strutture pubbliche e private, devono garantire una corretta informazione al paziente e mantenere, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza, un rapporto di consulenza, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire la continuità diagnostico- terapeutica.

ART. 14 – ORGANI ISTITUZIONALI

1. Nell'esercizio delle loro funzioni gli organi istituzionali devono valutare le situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità.

ART. 15 – PRESIDENTE DELLA SICOB

1. Il Presidente della SICOB, cui spetta la rappresentanza legale di SICOB, è chiamato al massimo rispetto dei principi e valori espressi nel presente Codice, anche quale modello comportamentale di riferimento, sia nelle sue attività esterne che interne alla Società.

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. È dovere del Consiglio Direttivo promuovere responsabilmente l'attività di organizzazione, ricerca e informazione di SICOB.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni alla SICOB, i Consiglieri devono ispirarsi a principi di autonomia e indipendenza rifuggendo possibili situazioni di conflitti con gli interessi di SICOB.

ART. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Sulle violazioni del presente Codice Etico provvede il Collegio dei Probiviri su indicazione del Consiglio Direttivo, come da Statuto e da Regolamento di Procedura.
2. Il Collegio è chiamato alla risoluzione di contrasti e alla commissione di sanzioni per le violazioni del presente Codice Etico.

ART. 18 – COMITATO SCIENTIFICO

1. I membri del Comitato devono sempre rispettare i principi del Codice Etico e le indicazioni della Comunità Scientifica Internazionale.

ART. 19 – VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI

1. L'osservanza del presente Codice è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dalla SICOB e dai destinatari dello stesso presente Codice.
2. L'Associato che violi una delle disposizioni del presente Codice Etico è passibile di procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri, senza eccezione alcuna, indipendentemente dalle cariche ricoperte negli organi dell'associazione.
3. Le eventuali violazioni, anche di natura omissiva, del presente Codice sono segnalate al Consiglio direttivo. La SICOB attua modalità di comunicazioni e procedure tali da garantire la riservatezza dei fatti e delle persone coinvolte.
4. In caso di accertata violazione del Codice Etico da parte dell'Associato le sanzioni verranno stabilite dal Collegio dei Probiviri.

ART. 20 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Codice Etico si rinvia alle leggi e norme vigenti.



ART. 21 – MODIFICHE

1. Ogni modifica del presente Codice dovrà essere fatta per iscritto con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

Commissione Codice Etico

Marco Antonio Zappa, Milano, Presidente SICOB
Maria Rosaria Cerbone, Napoli
Mirto Foletto, Padova
Ilenia Grandone, Terni
Roberto Moroni, Abano Terme
Giuliano Sarro, Milano